

I chiarimenti sul nuovo bonus nella circolare pubblicata dall'Agenzia delle entrate

Bonus Natale, c'è la guida

In tredicesima l'indennità una tantum del valore di 100 €

DI GIANPAOLO SBARAGLIA
E GIOVANNA CHIARANDA*

Con la circ. n. 19 dello scorso 10 ottobre, l'amministrazione finanziaria ha fornito le indicazioni attuative del cd. "bonus Natale". Si tratta dell'indennità una tantum di importo pari a 100 euro, rapportata al periodo di lavoro, che, ai sensi dell'art. 2-bis dl 113/2024 (dl Omnibus), spetta, nel 2024, ai lavoratori dipendenti. Come afferma Caratelli - presidente Enbic - l'intervento di prassi costituisce un'importante occasione per agevolare l'applicazione effettiva e coerente di una misura che può concretamente contribuire a sostenere il reddito dei lavoratori. Analizziamo, quindi, le precisazioni dell'Agenzia. La circolare si sofferma sulle tre condizioni necessarie per l'erogazione dell'indennità. In primo luogo, il dipendente deve avere un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro, riferito al periodo d'imposta 2024; tale reddito tiene conto dei redditi soggetti a cedolare secca, di quelli soggetti a imposta sostitutiva per l'applicazione del regime for-

fettario, dei redditi agevolati dagli incentivi per il rientro dei ricercatori all'estero e per i lavoratori impatriati, della quota di agevolazione Ace, delle mance ricevute dai lavoratori nel settore privato della ristorazione e degli alberghi, soggette a imposta sostitutiva. Il medesimo reddito complessivo si assume al netto del reddito

In caso di più attività part-time contemporanee, il beneficiario può scegliere a chi indirizzare la richiesta. L'indennità è riconosciuta in busta paga, insieme alla tredicesima mensilità e non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente

dell'immobile adibito ad abitazione principale e delle relative pertinenze. In secondo luogo, il lavoratore deve avere capienza fiscale, ossia un'imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49 Tuir - con esclusione delle pensioni -, superiore alla detrazione spettante ai sensi dell'art. 13, comma 1, Tuir. Secondo l'Agenzia, proprio l'espresso richiamo all'art. 49 Tuir limita l'indennità ai lavoratori dipendenti (inclusi, se così qualificabili, i lavo-

ratori domestici), ossia ai titolari di un contratto di lavoro subordinato (art. 2094 c.c.) che rendono la prestazione alle dipendenze e sotto la direzione del datore. Sono escluse forme di contratto di lavoro diverse (ad esempio, co.co.co., contratti a progetto etc.) e i titolari di redditi diversi da quelli dell'art. 49 Tuir, quali i redditi assimilati, di cui all'art. 50 Tuir. In terzo luogo, il bonus spetta al dipendente con il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, entrambi fiscalmente a carico, oppure, in caso di famiglia monogenitoriale (in cui l'altro genitore è deceduto o non ha riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio o il figlio è stato adottato, affidato o affiliato a un solo genitore) con almeno un figlio fiscalmente a carico. Quanto ai nuclei monogenitoriali, l'Agenzia ha affermato che l'indennità spetta all'unico genitore non coniugato o, se coniugato, successivamente separatosi legalmente ed ef-

fettivamente. La convivenza more uxorio non preclude la spettanza dell'indennità. Diverso il caso in cui il figlio fiscalmente a carico sia riconosciuto da entrambi i genitori. Il bonus non spetta se il dipendente vive con il figlio a carico e convive con l'altro genitore in un rapporto affettivo stabile, anche non formalizzato all'anagrafe comunale, o il dipendente vive insieme al figlio a carico da solo o con una terza persona ed è separato dall'altro genitore. In tali ipotesi, secondo l'Agenzia, il bonus non spetta poiché il convivente non può essere considerato un coniuge fiscalmente a carico, né la famiglia può definirsi monogenitoriale, in quanto il figlio a carico è stato riconosciuto da entrambi i genitori. Sotto il profilo operativo, la Circolare conferma che il dipendente deve comunicare al datore, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell'indennità, indicando anche il codice fiscale del coniuge e dei figli. In caso di più rapporti di lavoro, al sostitu-

to d'imposta, chiamato a erogare il bonus, devono essere presentate anche le certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, per calcolare il quantum spettante. In caso di più attività part-time contemporanee, il beneficiario può scegliere a chi indirizzare la richiesta. L'indennità è riconosciuta in busta paga, insieme alla tredicesima mensilità, e non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Il lavoratore che ha percepito redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta perché privi di un sostituto (come i lavoratori domestici), non ha ricevuto l'indennità dal datore nonostante la sua spettanza, o abbia cessato l'attività lavorativa nel corso del 2024, può beneficiare dell'indennità medesima nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2024. Qualora il lavoratore dipendente abbia, invece, beneficiato dell'indennità in assenza dei presupposti richiesti o in misura superiore a quella spettante e non sia più possibile per il sostituto d'imposta effettuare il conguaglio a debito, il lavoratore deve restituire, nella dichiarazione dei redditi, l'ammontare del bonus indebitamente ricevuto.

*e-Ius Tax&Legal

© Riproduzione riservata

Centro Studi EN.B.L.C. - ENTE BILATERALE CONFEDERALE
ANPIT, CIDECE, CONFIMPREDITORI, UNICA, CISAL TERZIARIO,
SEDE IN ROMA, 0017, Via Cristoforo Colombo 115
tel. 0638816384/5 - Sito www.enbic.it - Info@enbic.it

Concordato preventivo biennale, una bussola per i forfettari

DI ANTONIO COLELLA
E GIORGIO NESCI*

Il contribuente forfettario che supera la soglia dei 100 mila euro di ricavi o compensi nel 2023, ma applica gli Isa nel medesimo periodo d'imposta, può accedere al concordato preventivo biennale. D'altra parte, chi supera la soglia degli 85 mila euro annui di ricavi, prevista per il regime forfettario, ma non quella dei 100 mila euro, necessaria per l'applicazione degli Isa, non può accedere alla proposta di concordato. Queste, in sostanza, le precisazioni fornite dall'Agenzia delle entrate lo scorso 8 ottobre, con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle Faq contenenti le risposte alle domande più frequenti sul nuovo regime di compliance, esteso in via sperimentale e per il solo 2024, ai soggetti in regime forfettario. L'intervento precisa ed amplia quanto già contenuto nella circolare n. 18/E del 17 settembre 2024, con cui sono state fornite le prime indicazioni operative per l'accesso al concordato preventivo biennale e le soglie da rispettare per restare nel regime introdotto dagli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, modificato dal decreto legislativo

del 5 agosto 2024, n. 108 (c.d. "decreto Cpb"), attuativo della legge delega per la riforma fiscale. Il concordato preventivo biennale punta ad aiutare le partite Iva di minori dimensioni a rispettare i propri obblighi fiscali e dichiarativi al fine di instaurare un rapporto collaborativo, trasparente e semplificato tra contribuenti e fisco, consentendo per due anni (uno per i forfettari) di pagare le imposte sulla base di una proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate, coerente con i dati contenuti nelle banche dati a disposizione dell'Amministrazione finanziaria e redditi dichiarati dal contribuente. Le regole di applicazione del concordato preventivo per i contribuenti forfettari, introdotte dal decreto CPB, risultano, tuttavia, soggette alle peculiarità del regime di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. "legge forfettari"), in quanto i requisiti soggettivi e le soglie di ricavi previste da tale normativa condizionano l'accesso al regime del Cpb. Al tempo stesso, bisogna tenere conto del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2024 (c.d. "decreto ministeriale Cpb forfettari") che, all'articolo 2, comma 1, ha specificato che le proposte di concordato riguardano solo i contribuenti che, nel

periodo d'imposta 2023, hanno determinato il reddito in base al regime forfettario, senza aver superato il limite di ricavi di 85 mila euro annui previsto dall'art. 1, comma 54 della legge forfettari. Tale circostanza ha comportato una serie di dubbi interpretativi dovuti al fatto che non risulta agevole per i forfettari comprendere le modalità di accesso o di permanenza nel regime di Cpb. L'Agenzia delle entrate ha affrontato alcuni di questi aspetti ancora dubbi, concentrandosi principalmente sulle ipotesi di superamento delle soglie di ricavi e compensi nel corso del periodo d'imposta 2023, in quanto condizionano l'accesso al regime premiale e sulle ipotesi di superamento delle medesime soglie per il periodo d'imposta 2024 che potrebbero determinare la cessazione automatica del concordato. Nello specifico, con la circolare n. 18/E del 2024 è stato evidenziato che i contribuenti che escono dal regime forfettario a decorrere dal 2024 poiché nel 2023 hanno superato la soglia di 85 mila euro di ricavi o compensi percepiti ma non quella dei 100 mila euro, necessaria per l'applicazione degli Isa, non possono accedere alla misura del concordato in quanto non qualificabili né come forfettari e nemmeno come soggetti che applica-

no gli Isa. Al tempo stesso, l'Amministrazione ha ribadito che il Cpb cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta in cui il contribuente supera il limite dei ricavi di cui all'art. 1, comma 71, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, modificato del 50 per cento (i.e. 150.000 euro). Con le Faq dell'8 ottobre l'Agenzia ha precisato che, se il contribuente fuoriesce dal regime forfettario già nel corso del 2023, cioè se supera la soglia di 100 mila euro, l'applicazione del concordato è ammessa nel 2024, in quanto proprio nel 2023 è scattato l'obbligo di applicare gli Isa. In tale ipotesi, pertanto, si avrà la fuoriuscita dal regime forfettario, ma non anche dal Cpb che continuerà a produrre i propri effetti. L'Agenzia delle entrate ha infine chiarito che, in questo caso, il contribuente potrà optare per il regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato di cui all'art. 31-bis del decreto Cpb, mentre la differenza tra reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dalla proposta concordataria e reddito assoggettato ad imposta sostitutiva (c.d. "parte eccedente") sarà assoggettato a tassazione secondo le regole ordinarie.

*e-Ius Tax&Legal

© Riproduzione riservata